

COMUNE DI PRATO

Provincia di Prato

Collegio dei Revisori dei conti

Oggetto: Parere sull'adozione delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Toscana con deliberazione n. 67/2020/PRSP.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Prato, nella persona dei sottoscritti Rag. Francesco FALCONI, Dott. Juri SCARDIGLI e Rag. Fulvio FALTONI, nominati con delibera dell'organo consiliare n. 8 del 21/02/2019,

PREMESSO

- che in data 09/04/2020, con la deliberazione n. 16, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

- che in data 06/08/2020, con la deliberazione n. 43, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019, determinando un risultato di amministrazione di €. 177.677.554,25 così composto:

- fondi accantonati per €. 148.425.304,77
- fondi vincolati per €. 11.580.451,42;
- fondi destinati agli investimenti per €. 3.728.529,60;
- fondi disponibili per €. 13.943.268,46.

- che dopo l'approvazione del rendiconto 2019 il Consiglio Comunale non ha approvato variazioni al bilancio 2020-2022;

- che in data 14/05/2020, con la deliberazione n. 21, il Consiglio ha approvato la ratifica della deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta con atto n. 100 del 10/04/2020 avente per oggetto "Variazione di urgenza del Bilancio di previsione 2020-2022. Emergenza COVID-19- Misure urgenti di solidarietà alimentare.";

- che la Giunta comunale ha adottato i seguenti atti non di competenza consiliare:

- Delibera n. 117 del 12/05/2020 Variazione per costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e investimenti e conseguente re-imputazione degli impegni - Variazione per re-imputazione di entrate e spese;
- Delibera n. 120 del 19/05/2020 Protezione Civile - Evento "Covid-19" - Prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
- Delibera n. 205 del 15/09/2020 Bilancio di previsione 2020-2022 - Annualità 2020 - Variazione allo stanziamento dei residui presunti e alle dotazioni di cassa in seguito al riaccertamento dei residui 2019 confluito nel Rendiconto di gestione 2019;

- che il Responsabile del Servizio Finanziario ha non ha adottato variazioni ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.;

- che alla data odierna non risulta applicato al bilancio di previsione 2020-2022 l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019;

- che in data 24/09/2020 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

VISTA

la normativa di riferimento ed in particolare:

- l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
- il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti,

deliberato dalle Sezioni unite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni;

- la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
- l'articolo 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;
- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
- i seguenti articoli del TUEL: art. 186 del concernente il risultato contabile di amministrazione, l'art. 187 relativo alla composizione del risultato di amministrazione e l'art. 188 che disciplina il disavanzo di amministrazione;
- il punto 9.2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), concernente il risultato di amministrazione;
- il principio contabile applicato della programmazione che, al punto 13.7, descrive la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione.
- Il DM 2 aprile 2015 concernente criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011.
- i seguenti articoli del TUEL: 180 che prevede l'obbligo di indicazione al tesoriere della natura vincolata degli incassi, 185 c. 2 lett. 1) in merito alla necessità di indicazione al tesoriere dell'eventuale natura vincolata dei pagamenti, 195 circa la possibilità di utilizzo, in termini di cassa, dei fondi vincolati, per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria, 209, comma 3-bis che prevede l'obbligo per il tesoriere di tenere contabilmente distinti degli incassi di entrate vincolate ed i prelievi di tali risorse;
- il punto 10 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2) concernente la contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali.

ESPONE QUANTO SEGUE

La proposta di deliberazione consiliare n. 449 del 23/09/2020 avente ad oggetto "Adozione delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Toscana con deliberazione n. 67/2020/PRSP", è conseguenza della pronuncia specifica della stessa Corte dei Conti sui rendiconti di gestione 2015 e 2016.

Per il rendiconto 2015 essa si fonda sulla rilevazione della non corretta determinazione della quota vincolata e disponibile del risultato di amministrazione, non avendo l'ente rispettato correttamente il vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, fissato per legge in misura non inferiore al 50 per cento dei proventi stessi (art. 208 d.lgs. n. 285/1992).

Con il rendiconto di gestione 2015, a fronte di un risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 per €. 124.965.730,13=, l'ente ha accertato un disavanzo di amministrazione pari a €. 34.684.261,31=. Tale risultato scaturiva dalla riapprovazione da parte dell'ente con delibera del Consiglio comunale n. 67 del 27 luglio 2017, la cui adozione fu conseguenza della pronuncia di cui alla deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Toscana n. 122 dell'11 aprile 2017.

L'esame condotto dalla magistratura contabile ha determinato, invece, una quota disponibile negativa al 31 dicembre 2015 di €. 34.736.141,59, non sufficiente a ricostituire interamente il vincolo imposto dall'obbligo di destinazione dei proventi contravvenzionali. Più nel dettaglio, la quota vincolata per legge e principi contabili del risultato di amministrazione accertata dall'ente nella misura di €. 411.387,33= deve essere rideterminata nella misura di €. 463.267,61=, con un differenziale di €. 51.880,28= da ricostituire nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2015. A questo proposito, l'ente aveva già manifestato l'intenzione di provvedere alla ricostituzione di detto vincolo in occasione della nota di risposta P.G. n. 91396 del 21 maggio 2020.

Per il rendiconto della gestione 2016 questo si è chiuso con un risultato di amministrazione positivo pari a €. 139.975.528,47= e un disavanzo di €. 31.502.124,79=; anche tale risultato scaturiva dalla riapprovazione di cui alla delibera del Consiglio n. 67 del 27 luglio 2017, conseguente alla pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Toscana n. 122 dell'11 aprile 2017.

Il risultato di amministrazione, pur essendo confermato nella sua quantificazione formale, in seguito ai rilievi mossi nella pronuncia, è risultato non sufficiente a ricostituire i fondi vincolati e conseguentemente la parte disponibile. Pertanto il risultato effettivamente accertato al 31 dicembre 2016 risulta essere negativo per €. 34.103.535,56= con un differenziale di €. 2.601.410,77= comprensivo del mancato vincolo del rendiconto 2015.

I magistrati contabili rilevano come, a seguito dell'eliminazione di residui passivi della gestione vincolata, non

bilanciata da pari eliminazione di residui attivi, l'ente non abbia provveduto ad apporre vincolo o a destinare la corrispondente quota di avanzo realizzato sempre in riferimento all'obbligo di destinazione dei proventi contravvenzionali. Più nel dettaglio, la quantificazione attesa della quota vincolata per legge e principi contabili risultava pari a €. 4.187.728,03=, a fronte di quote a tale titolo definite dall'ente pari a €. 1.586.317,26=, determinando un differenziale pari a €. 2.601.410,77=.

Il Collegio prende atto che l'Ente provvede con la proposta di delibera in esame alla rideterminazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2015 e 2016 con ricostituzione dei vincoli, nonché dei successivi esercizi 2017, 2018 e 2019, tenuto conto degli effetti determinati dalle modifiche apportate ai risultati di amministrazione 2015 e 2016 e altresì per effetto del maggior vincolo da apporre in riferimento alla quota di competenza derivante dalla mancata destinazione dei proventi contravvenzionali 2019.

L'Ente provvede altresì alla dimostrazione della composizione del disavanzo e della copertura del medesimo degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018.

Il risultato di amministrazione 2019, rideterminato nel presente atto, presenta un valore positivo che dimostra come l'ente abbia pienamente recuperato il disavanzo nelle sue diverse componenti come dettagliatamente dimostrato negli allegati parte integrante della proposta oggetto di parere.

Si riepilogano qui di seguito le nuove risultanze:

Risultato di amministrazione rideterminato

	2015	2016	2017	2018	2019
RISULTATO DI AMM.NE 31/12	124.965.730,13	139.975.528,47	115.644.234,97	144.292.465,05	177.677.554,25
parte accantonata	130.226.339,46	146.033.608,99	133.903.616,68	133.227.764,65	148.425.304,77
parte vincolata	17.875.377,11	22.908.430,55	13.584.675,19	11.294.504,02	13.026.883,93
parte destinata agli investimenti	11.600.155,15	5.137.024,49	1.401.442,30	2.750.775,25	3.728.529,60
PARTE DISPONIBILE	- 34.736.141,59	- 34.103.535,56	- 33.245.499,20	- 2.980.578,87	12.496.835,95

Altro aspetto emerso nella pronuncia della Corte dei Conti n. 67/2020 riguarda la mancata attestazione, da parte dell'ente che tutte le entrate vincolate riscosse negli anni 2015 e 2016 fossero state correttamente contabilizzate e affluite al fondo di cassa vincolato. Ne è derivata, da un lato l'impossibilità di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione ed il loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso del 2015 (ai sensi dell'art. 195 TUEL), dall'altro l'impossibilità di valutazione del rispetto dell'art. 222 TUEL. Le motivazioni addotte dall'ente riguardavano l'avvio della codifica degli attributi inerenti il vincolo di cassa nel 2016, con relativa conclusione nel 2017. A questo proposito, al fine di garantire la rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa, l'ente ha proceduto alla ricostruzione della consistenza iniziale della cassa vincolata, secondo il criterio descritto nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011), di cui si riporta il punto 10.6 riguardante la determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015:

“All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014.

L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.

Per gli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che non hanno più gli impegni tecnici, si deve fare riferimento alla differenza tra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre 2014 e la sommatoria del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014 relativo a capitoli vincolati con i residui passivi relativi a capitoli vincolati.

Trattandosi di un dato presunto, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione 2014, l'ente comunica al proprio tesoriere l'importo definitivo delle riscossioni vincolate risultanti dal consuntivo.

A tal fine l'ente emette i titoli necessari per vincolare (attingendo alle risorse libere) o liberare le risorse

necessarie per adeguare il saldo alla data della comunicazione, tenendo conto dell'importo definitivo della cassa vincolata al 1° gennaio 2015.”

Il Collegio prende atto che il responsabile del servizio finanziario, con proprio atto n. 2126 del 23/09/2020 ha provveduto alla determinazione della consistenza di cassa vincolata al 1 gennaio 2020.

Nella stessa si ricostituisce la giacenza di cassa vincolata al primo gennaio 2015 e nelle annualità successive fino al 31/12/2019.

TUTTO CIO' ESPOSTO E VISTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio Risorse umane e finanziarie in data 24/09/2020, il Collegio dei Revisori

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare n 449 del 23/09/2020 riguardante l'adozione delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Toscana con deliberazione n. 67/2020/PRSP.

Prato, 25 Settembre 2020

L'Organo di Revisione

Rag. Francesco FALCONI

Dott. Juri SCARDIGLI

Rag. Fulvio FALTONI

Firmato da:

FALCONI FRANCESCO

codice fiscale FLCFNC69H13G999G

num.serie: 28910291756150891798490790662229752169

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 31/08/2020 al 01/09/2023

SCARDIGLI JURI

codice fiscale SCRJRU64E13E625Z

num.serie: 47546939892523098343696797719629930303

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 11/09/2018 al 11/09/2021

Fulvio Faltoni

codice fiscale FLTFLV61D28A390Z

num.serie: 13501174

emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2

valido dal 22/06/2019 al 22/06/2022